



# UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI



Prot. n. 02724

Roma, 6 marzo

A tutte le Sezioni TSN  
Loro sedi

E.p.c.           Consiglieri nazionali UIT  
                  Revisori dei Conti  
                  Comitati regionali/provinciali

Oggetto: Nota Ministero dell' Interno del 5 febbraio 2009 su detenzione munizioni Sezioni TSN.

Con riferimento a quanto in oggetto si trasmette nota UIT, inviata in data odierna, in risposta alla nota in oggetto.

L'interpretazione data dal Ministero dell'Interno potrebbe portare all'impossibilità, da parte di tutte le Sezioni TSN, di poter svolgere i propri compiti sia istituzionali che sportivi.

Sto seguendo la questione in contatto con il Ministero dell'Interno e Vi terrò aggiornati sugli sviluppi per la soluzione della problematica.

Distinti saluti.

Il Presidente  
Ing. Ernfried Obrist

Allegati:       nota Ministero Interno del 5 febbraio 2009  
                  Risposta UIT del 6 marzo 2009  
                  Parere Studio Ruffolo



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

557/PAS.15555-10089(3)

Roma 5 febbraio 2009

Oggetto: Tiro a Segno Nazionale, Sezione di Avellino.  
Riferimento nota n. 888/13B/P.A. del 3.09.2007

Alla PREFETTURA – U.T.G. di AVELLINO

E, per conoscenza

ALL'UNIONE ITALIANA TIRO E SEGNO  
Viale Tiziano n. 70  
ROMA

In relazione al quesito posto con la nota in riferimento, si rappresenta quanto segue.

La possibilità, per le Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, di detenere cartucce per armi da fuoco era stata originariamente prevista dal R.D. 21 novembre 1932, n. 2051, che, all'art. 72, consentiva l'acquisto, presso le direzioni d'artiglieria o i distretti militari di zona, delle munizioni necessarie ad un mese di attività e, comunque, mai in quantità superiore alle diecimila.

Tale disposizione, quindi, si inquadra in un sistema di autorizzazioni e controlli (da cui discendevano le correlate responsabilità), di cui era pienamente garante, anche in relazione alle dichiarate finalità addestrative affidate alle Sezioni del T.S.N., il Ministero della Guerra.

Il quadro normativo e regolamentare, oggi, è profondamente cambiato.

Il prelievo delle munizioni necessarie alle attività istituzionali e sportive delle Sezioni del T.S.N. non avviene più presso strutture militari, ma tramite normali canali commerciali e, dunque, si deve necessariamente ritenere non applicabile, a tale ipotesi, il predetto sistema di "approvvigionamento controllato".



# Ministero dell'Interno

Pertanto, fermo in ogni caso quanto disposto dagli artt. 25 e 31 della legge 18 aprile 1975, nr. 110 sulla tenuta dei registri di carico e scarico delle munizioni e degli esplosivi detenuti e quanto stabilito dalla circolare di questo Ministero n. 559/C.4932.10089(3), del 19 luglio 2000, relativamente alle modalità di utilizzo delle munizioni all'interno dei poligoni, si deve ritenere che, attualmente, il deposito di munizioni o esplosivi (questi ultimi da intendersi unicamente come "polvere nera") - destinati al caricamento delle sole armi comuni da sparo e delle repliche di armi ad avancarica per l'uso immediato delle stesse presso le strutture del T.S.N. - per quantitativi eccedenti quelli normalmente previsti dall'art. 97 del Regolamento del T.U.L.P.S., debba essere autorizzato dal Prefetto ai sensi dell'art. 47 del citato T.U..

E ciò anche al fine di garantire al meglio le esigenze di P.S. connesse alla custodia delle munizioni e quelle di pubblica incolumità derivanti dal deposito di materie esplodenti, con l'osservanza, quindi, dei limiti indicati dalla Commissione Tecnica Provinciale, e comunque entro il limite di carico massimo da fissarsi in 10000 munizioni (da calcolarsi anche tenuto conto dei rapporti di conversione di cui al D.M. 23.09.1999) in relazione alle effettive necessità mensili della Sezione e dell'idoneità tecnica dei locali destinati allo stoccaggio dei prodotti.

IL DIRETTORE

l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

(CRUDO)



Prot. n. 02722

Roma, - 6 MAR. 2009

Spett.le  
Ministero dell'Interno  
Dipartimento della Pubblica  
Sicurezza  
Ufficio per  
l'Amministrazione Generale  
Ufficio per gli Affari della  
Polizia Amministrativa e  
sociale  
Dott. Crudo

c.a.

**OGGETTO: MUNIZIONI DETENUTE PRESSO I POLIGONI DI TIRO DELLE  
SEZIONI DI TIRO A SEGNO NAZIONALE**

Si riscontra con la presente la nota di codesto Ufficio del 5 febbraio 2009, prot. 557/PAS.15555-10089(3), il cui contenuto ha destato vivo stupore e preoccupazione. Nella stessa sono, infatti, enunciati principi (quale quello relativo alla necessità della licenza prefettizia per la detenzione delle munizioni) mai prima d'ora affermati nella lunga esistenza del Tiro a Segno Nazionale (le cui origini e regolamentazione, come è noto, risalgono alla seconda metà dell'ottocento), in forza di quella che appare una evidentemente discutibile ed erronea interpretazione delle norme di diritto che regolano le Sezioni di Tiro a Segno Nazionale.

Gravi sono le possibili conseguenze delle affermazioni contenute in detta nota che potrebbe determinare – se intesa alla lettera – anche la chiusura delle Sezioni di T.S.N., con conseguente interruzione delle funzioni pubblicistiche istituzionali comprensiva delle attività sportive – ivi comprese le attività di certificazione e di esercitazione degli iscritti obbligatori – di cui le stesse sono investite, con il conseguente determinarsi di un vuoto di funzioni non diversamente colmabile da altri enti pubblici.

La normativa regolante l'U.I.T.S. ed il Tiro a Segno Nazionale (in attesa dell'adozione del noto regolamento di riordino), come è noto, difetta, purtroppo, in organicità ed è il risultato di una stratificazione di fonti non solo risalenti nel tempo ma anche di non semplice interpretazione in ragione della spesso mancata espressa abrogazione delle norme non più in vigore e dei mutamenti istituzionali intercorsi nel tempo. Tuttavia, è certo che permane ancora in vigore un forte nucleo della disciplina dettata per le Sezioni di T.S.N. – addirittura implementata negli anni – che detta per le stesse un regime peculiare anche in materia di armi e munizioni. Regime giustificato dalla natura pubblicistica delle Sezioni e dell'U.I.T.S. e dalle importanti funzioni istituzionali ad esse affidate.

In tal senso, non appare corretta la ricostruzione fatta propria dalla nota in esame, in quanto solo parziale e riferentesi a norme dettate per fattispecie diverse. Appare, dunque, utile, sia pure brevemente, procedere ad una disamina critica del contenuto di tale nota al fine di evidenziarne le incongruenze, stante le gravi ripercussioni e conseguenze che la stessa potrebbe innescare e cagionare. Si consideri, dunque, quanto segue.

A) Non appare, innanzitutto, corretta l'affermazione contenuta nella nota in esame, secondo la quale *“la possibilità, per le Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, di detenere cartucce per armi da fuoco era stata originariamente prevista dal R.D. 21 novembre 1932, n. 2051, che all'art. 72, consentiva l'acquisto, presso le direzioni d'artiglieria o i distretti militari di zona, delle munizioni necessarie ad un mese di attività e, comunque, mai in misura superiore alle diecimila”*. Invero, in tale norma non vi è previsione alcuna relativa alla possibilità per le Sezioni T.S.N. di detenere munizioni, facoltà data per presupposta dall'art. 72, che si limita a semplicemente regolamentare le modalità di approvvigionamento di munizioni da parte delle Sezioni. Peraltro, lo stesso art. 72, contrariamente a quanto sembra dedursi dalla nota in esame, non pone un limite di diecimila cartucce mensili alle munizioni

detenibili dalle Sezioni, limite previsto – più semplicemente – per ogni prelevamento presso le direzioni o sezioni di artiglieria o distretti militare.

B) Non è, quindi, vero neppure quanto affermato di seguito, ovvero che *“tale disposizione, quindi, si inquadrava in un sistema di autorizzazioni e controlli (da cui discendevano le correlate responsabilità), di cui era pienamente garante, anche in relazione alle dichiarate finalità addestrative affidate alle Sezioni del T.S.N., il Ministero della Guerra”*, quadro normativo che sarebbe oggi *“profondamente cambiato”*. La nota sul punto non solo non specifica a quale sistema di autorizzazioni e controlli si riferisca (invero certo non dettati dall’art. 72 del R.D. n. 2051/1932), ma addirittura dimostra di misconoscere la natura, funzioni, articolazione e funzionamento del Tiro a Segno Nazionale. La stessa, infatti, non considera:

- che il sistema di controlli o, meglio, di vigilanza, è puntualmente disciplinato dalle norme di legge e regolamentari tuttora in vigore e risulta dall’epoca sostanzialmente invariato, salve le previsioni di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 110. Si consideri, infatti, come:
  - la legge n. 479/1930, recante *“Riforma della legge sul tiro a segno nazionale”* poneva il Tiro a Segno Nazionale alle dirette dipendenze del Ministero della Guerra (art. 1);
  - il successivo R.D. n. 2051/1932, recante *“Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 17 aprile 1930, n. 479 sulla riforma del tiro a segno nazionale”* (ancora in vigore in quanto non incompatibile con le disposizioni successive) dispone all’art. 8 che *“le sezioni di tiro a segno, qualunque sia la loro origine, hanno personalità giuridica, e sono soggette alla tutela e al controllo del Ministero della difesa il quale esercita la sua*

*azione per mezzo dei comandi delle divisioni militari territoriali”;*

- il R.D.L. n. 2430 del 16 dicembre 1935, recante *“Modificazioni alle vigenti norme sul tiro a segno nazionale”*, convertito in legge, con modificazioni, con L. 4 giugno 1936, n. 1143, ha posto il T.S.N. sotto la *“diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che vi provvede a mezzo ispettorato generale per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione e del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale”* (art. 1);
- il D.Lgs.Lgt. dell’8 luglio 1944 n. 286, recante *“Passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e nomina di un commissario straordinario dell’Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale”*, ha posto il Tiro a Segno Nazionale nuovamente alle dirette dipendenze del Ministero della Guerra (oggi Difesa) e non più della Presidenza del Consiglio.

Tutte tali disposizioni normative, come si vede, sottopongono (salvo una breve parentesi in cui la competenza è stata attribuita alla Presidenza del Consiglio) le Sezioni di T.S.N. al controllo del Ministero della Difesa cui spetta a tutt’oggi ogni competenza in merito, salvo che per le quelle funzioni di vigilanza attribuite al Ministero dell’Interno dall’art. 31, intitolato *“Vigilanza sulle attività di tiro a segno”* della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante *“Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”*, il quale fa, comunque, salve *“le disposizioni di cui al decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul*

*Tiro a segno nazionale e successive modificazioni”;*

- che le funzioni del Tiro a Segno Nazionale sono rimaste sostanzialmente invariate nel tempo, posto che già la l. n. 479/1930 prevedeva all’art. 17 che *“chiunque non abbia prestato servizio presso le forze armate dello stato, e faccia domanda di ottenere il permesso di porto d’arme per caccia o per uso di difesa personale, deve eseguire o avere eseguito almeno un corso regolamentare di tiro, presso una sezione di tiro a segno nazionale”* e che *“coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati (guardie di città, guardie giurate, notturne, ecc.), devono eseguire o avere eseguito un corso di lezioni regolamentari di tiro presso una sezione di tiro a segno nazionale”*, con previsione sostanzialmente analoga a quella dell’art. 16 del R.D.L. del 16 dicembre 1935 n. 2430, recante *“Modificazioni alle vigenti norme sul tiro a segno nazionale”*, convertito in legge, con modificazioni, con L. 4 giugno 1936, n. 1143, a norma del quale *“chiunque non abbia prestato servizio presso le Forze armate dello Stato e faccia domanda di ottenere il permesso di porto d’arme per caccia o per uso di difesa personale, deve seguire o avere seguito almeno un corso regolamentare di tiro, presso una Sezione di tiro a segno nazionale ... Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati (guardie di città, guardie giurate, notturne, ecc.), devono seguire annualmente un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno nazionale”*, ed a quella successiva di cui alla legge 28 maggio 1981, n. 286 recante *“disposizioni per la iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale”*, la quale, all’articolo 1, stabilisce che *“Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad*

*una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.*

*L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non abbiano prestato o non prestino servizio presso le Forze armate dello Stato". Ma non solo. Lo stesso Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza", tuttora in vigore, dispone all'art. 62 che "la domanda per ottenere la licenza di portare armi deve essere presentata alla autorità di pubblica sicurezza e corredata: ... d) per coloro che non hanno prestato servizio presso le forze armate dello Stato, dal certificato attestante l'adempimento delle condizioni di cui all'art. 16 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul tiro a segno nazionale".*

Contrariamente a quanto affermato nella nota dd. 5 febbraio 2009, è, quindi, facile osservare che né il sistema di controlli, né le funzioni del Tiro a Segno Nazionale siano sostanzialmente mutate nel tempo rispetto a quanto ivi affermato.

- C) Del tutto apodittica risulta, quindi, l'affermazione secondo la quale *"relativamente alle modalità di utilizzo delle munizioni all'interno dei poligoni, si deve ritenere che, attualmente, il deposito di munizioni o esplosivi (questi ultimi da intendersi unicamente come "polvere nera") – destinati al caricamento delle sole armi comuni da sparo e delle repliche di armi ad avancarica per l'uso immediato delle stesse presso le strutture del T.S.N. – per quantitativi eccedenti quelli normalmente previsti dall'art. 97 del Regolamento del T.U.L.P.S., debba*

*essere autorizzato dal Prefetto ai sensi dell'art. 47 del citato T.U."*

Tale affermazione sembra far discendere l'obbligo di licenza prefettizia per il deposito delle munizioni presso le Sezioni T.S.N. da un preteso mutamento del "*quadro normativo e regolamentare*" che, invero, come visto, non si riscontra in concreto. Ma, allora, se in precedenza tale licenza non era richiesta e non sono mutate le norme di riferimento, la stessa non si può ritenere essere necessaria oggi a legislazione invariata. Ma non solo.

Tale affermazione non tiene, infatti, in nessuna considerazione la **peculiare disciplina legislativa e regolamentare che regola l'attività del Tiro a Segno Nazionale, la sua natura e le sue funzioni**. La stessa si limita, infatti, a pretendere di applicare la disciplina generale in materia di depositi di munizioni (dettata per i privati) alle Sezioni T.S.N. Diverse sarebbero, tuttavia, state le conclusioni laddove si fosse correttamente considerata la natura pubblicistica delle Sezioni T.S.N. e dell'U.I.T.S. Gli stessi, come noto, rivestono la qualifica di enti pubblici non economici ai quali sono affidati importanti funzioni pubblicistiche e rispetto ai quali il legislatore ha dettato una peculiare disciplina in materia di armi e munizioni.

Si ricordano, in particolare, tra gli altri:

- l'art. 38 del T.U.L.P.S., il quale dispone che "*chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali carabinieri.*

***Sono esenti dall'obbligo della denuncia:***

- a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo...";*

- il regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il quale prevede, all'art. 78, che ***“non è richiesta licenza alle sezioni di tiro a segno nazionale, istituite a norma del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1143, per detenere le armi occorrenti per le esercitazioni”***;
- il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 recante ***“Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”***, dispone, all'articolo 12, intitolato ***“Disposizioni in materia di armi”***, che ***“Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all'articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto nel periodo di validità del titolo. Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni”***.

È, dunque, evidente la sussistenza e vigenza di un regime speciale in materia di armi e munizioni detenute dalle Sezioni T.S.N. di cui non si tenuto conto.

Regime speciale confermato, altresì, dalla circostanza che i poligoni delle Sezioni T.S.N., secondo le previsioni di cui all'art. 11 del ricordato R.D.L. n. 2430/1935, ***“sono impiantati a spese dello Stato e compresi tra gli immobili demaniali militari”*** e sono ***“dati in uso alle sezioni di tiro a segno a titolo gratuito”*** (sul punto basti ricordare, da ultimo, come con il decreto del ministero della difesa del 27 settembre 2002, recante ***“Articolazione in uffici delle strutture del Segretariato generale della difesa, ai***

*sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556*", nel disciplinare l'articolazione del personale sia stato previsto, all'articolo 3, un Ufficio "*Infrastrutture e demanio*", competente per le "*attività demaniali, servitù militari ed infrastrutture*", oltre che per le "*problematiche demaniali dei poligoni dell'Unione italiana tiro a segno*").

- D) Peraltro, la pretesa necessità del rilascio della licenza in oggetto viene giustificata "*al fine di garantire meglio le esigenze di P.S. connesse alla custodia delle munizioni e quelle di pubblica incolumità derivanti dal deposito di materie esplodenti*". Ma, invero, tali motivazioni non tengono conto del fatto che tutte le norme interessate, ivi comprese quelle di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 110, danno per scontata la presenza delle munizioni presso le Sezioni T.S.N. (come esercitare altrimenti le funzioni istituzionali?) sulle quali viene esercitata una stretta vigilanza da parte del Ministero della Difesa attraverso le competenti strutture territoriali, mediante la predisposizione delle relative direttive tecniche per la realizzazione dei poligoni del Tiro a Segno Nazionale (cfr., da ultime, la D.T. – P1 e la D.T. – P2) e mediante il rilascio dell'agibilità (oltre a ciò si consideri, altresì, l'attività di vigilanza esercitata anche dalla stessa U.I.T.S.). Una cosa sono le caratteristiche che i locali nelle quali le munizioni sono custodite devono avere (materia peraltro disciplinata con foglio 03/240/L2P del 16 marzo 1987 a cura dell'ispettorato dell'Arma del Genio), altro è l'affermazione della necessità della licenza prefettizia.
- E) Da ultimo, irragionevole, oltre che privo di riferimento normativo, è l'indicazione del "*limite di carico massimo da fissarsi in 10000 munizioni (da*

*calcolarsi anche tenuto conto dei rapporti di conversione di cui al D.M. 23.09.1999) in relazione alle effettive necessità mensili della Sezione e dell'idoneità tecnica dei locali destinati allo stoccaggio dei prodotti".* Tale limite, evidentemente ricavato dall'art. 72 del R.D. 21 novembre 1932, n. 2051 (norma per altro verso ritenuta abrogata dalla stessa nota in commento) non è, tuttavia, sussistente per i motivi già esposti sub A), cui, per brevità, si rinvia. Basti ora rilevare che, se così fosse, le Sezioni di Tiro a Segno dovrebbero chiudere in pochi giorni non potendo assolvere neppure a quelle essenziali funzioni istituzionali (rilascio certificati di maneggio armi, esercitazioni di coloro che devono obbligatoriamente iscriversi al T.S.N. e dei titolari di porto d'arma, attività sportiva e di preparazione olimpica ecc.) essendo detto numero di munizioni del tutto irrisorio rispetto le attività, le linee di tiro e gli iscritti alle singole Sezioni.

Confidando che quanto argomentato possa essere utile e contribuire a fare chiarezza sul punto e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che dovesse ritenersi utile nello spirito di collaborazione che deve animare i rapporti tra diverse Amministrazioni ed Enti dello Stato, in attesa di un cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Presidente

Ernfried ing. Obrist



Allegato:parere Studio Legale Ruffolo